



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 59/1-1-2023 di prot.

Roma, 27 marzo 2023

Oggetto: SENTENZE N. 14-15-16/2023 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEPOSITATE IL 9 FEB. 2023, SULLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE PER INOTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO VACCINALE COVID-19.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI CORPO (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

1. In data 09 febbraio 2023 sono state depositate le sentenze in oggetto, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di legittimità inerenti alla sospensione per inottemperanza all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'epidemia da virus SARS-Cov-2.
2. La Consulta, in sintesi, ha chiarito che:
 - la scelta operata dal Legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi né irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. Ciò nel rispetto della costante giurisprudenza costituzionale secondo cui *“il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non [può], in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto [...] titolo per l'indennizzo...”*;
 - l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
 - l'art. 32 Cost. affida al Legislatore il compito di bilanciare il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
 - devono ritenersi lecite le vaccinazioni obbligatorie che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di *“conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile”*;
 - imporre l'obbligo vaccinale in alternativa al monitoraggio del contagio mediante test diagnostici per determinate categorie di lavoratori considerati più a rischio di altri (i casi esaminati concernevano personale sanitario e scolastico) non risulta sproporzionata *“innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata [...], avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario [...]. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già «obsoleto», posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto [...]”*;

- quanto all’istituto del ricollocamento del personale ad altra mansione, che “*per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, [...] il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa [...] in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa*”;
 - la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute, non è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ma giustificata dal maggior rischio di contagio correlato all’esercizio delle professioni sanitarie;
 - la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi non è comparabile con quella del lavoratore sospeso dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare e di conseguenza solo in favore di questi ultimi può essere erogato l’assegno alimentare, con la conseguenza che è esclusa una soluzione costituzionalmente obbligata di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, pertanto, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa;
 - i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente, quindi, sono infondati, posto che il legislatore nell’imposizione dell’obbligo vaccinale ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, sia nazionali che sovranazionali, sull’efficacia e sicurezza dei vaccini.
3. Tanto si segnala per opportuna conoscenza, avuto riguardo alla rilevanza delle richiamate sentenze con riferimento ai ricorsi promossi dal personale dipendente in materia di obbligo vaccinale, anche per quanto concerne il relativo *iter* processuale, già sospeso in ragione dell’avvenuta proposizione della questione di legittimità costituzionale in oggetto.

d’ordine
IL CAPO UFFICIO
(Col. Fausto Bassetta)

